Ghilarza 24/03/2021
Sardegna Cat_Rdi_Rfi_4754

PT-CRP-22-13 - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "VIVI BARGUI! COMUNITÀ, ESPERIENZE E PERCORSI INTORNO AL LAGO OMODEO"

Avviso indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di

"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DE S'ANGELU A NEONELI"

(art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020)

CUP I45D18000100002

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento mediante RDO sul portale Sardegna CAT, dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DE S'ANGELU A NEONELI.

L' indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.1 Aggiornate con delibera del dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, è finalizzata ad espletare successiva procedura negoziata con invito rivolto a n. **5** operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nel rispetto dei requisiti richiesti.

La stazione appaltante si riserva di annullare, sospendere, modificare in qualsiasi momento la presente procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Con il presente avviso si forniscono in sintesi le informazioni utili a formulare interesse da parte dell'operatore economico e che costituiscono gli elementi base della successiva gara d'appalto.

Sommario

Sommario2
PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE3

CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE3

1.1 Indicazioni generali sulla partecipazione3
1.2 Termine per la presentazione dell'offerta3
1.3 Documentazione3
1.4 Modalità di presentazione della candidatura4
1.5 Chiarimenti e comunicazioni4

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI5

2.1 Amministrazione aggiudicatrice5
2.2 Luogo di esecuzione5
2.3 Descrizione5
2.4 Valore stimato dell'appalto e categorie di opere generali e specializzate5

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI6

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie (solo se ricorre la fattispecie)7
3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (solo se ricorre la fattispecie)8
3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) (solo se ricorre la fattispecie)8
3.4 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale (solo se ricorre la fattispecie)9
3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (solo se ricorre la fattispecie)10
3.6 Modifiche successive all'indagine di mercato10

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE10

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)10
4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016)14
4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)14
4.4 Avvalimento16

CAPO 5-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE17

PARTE SECONDA- CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE19
PARTE TERZA- ULTERIORI INFORMAZIONI19
Trattamento dati personali19
Accesso agli atti19
Pubblicazione19

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE
CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE

1.1 Indicazioni generali sulla partecipazione

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico sul portale SardegnaCAT (https://www.sardegnacat.it/) (di seguito indicato anche solamente come "sistema") mediante il quale verranno gestite le manifestazioni di interesse (di seguito denominate "candidature") oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente avviso. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale SardegnaCAT, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;

b) dotazione hardware e software minima richiesta come specificato all'interno della documentazione presente alla pagina:

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione completa con la compilazione di tutti i campi richiesti dal portale Sardegnacat e l'abilitazione nelle categorie merceologiche **AQ22AA22 - AQ22AB22 - AQ22AM22**

1.2 Termine per la presentazione dell'offerta

- Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il **09/04/2021 ore 12:00.**
- Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
- L'invio è in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato invio.
- Ai fini della prova del rispetto del termine, l'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attribuite dal sistema.

1.3 Documentazione

La documentazione comprende:

- Il presente avviso;
- Il progetto esecutivo;
- Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- Modello B – Dichiarazione consorzi;
- Modello C – Dichiarazione ausiliario.

La sopra indicata documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sardegna CAT.

1.4 Modalità di presentazione della candidatura

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, devono far pervenire per il tramite della piattaforma Sardegna CAT entro il termine di cui al punto 1.2 la seguente documentazione come indicata al seguente CAPO 5.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

I files prodotti devono essere compatibili con il formato tipo richiesto dal portale di Sardegna CAT in modo tale da consentirne alla stazione appaltante l'apertura.

Eventuali file compromessi o in formato diverso da quello consentito dal portale non saranno presi in considerazione ai fini della procedura di gara.

Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico di riconoscimento (scansione di documento cartaceo) in corso di validità.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda ai documenti reperibili all'indirizzo:

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

1.5 Chiarimenti e comunicazioni

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema perentoriamente entro e non oltre i 6 giorni antecedenti la data di scadenza relativa alla presentazione delle candidature.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico nella sezione relativa alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unionecomuniguilcer.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

In alternativa le suddette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema Sardegna CAT.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

2.1 Amministrazione aggiudicatrice

Unione dei Comuni del Guilcier-Centrale Unica Di Committenza, Via Matteotti, 77 – 09074 Ghilarza (OR).

Sito internet: http://www.unionecomuniguilcer.it/index.php

PEC: protocollo@pec.unionecomuniguilcer.it

Responsabile della C.U.C.: arch. Manuela Selis – mail: m.selis@unionecomuniguilcer.it

Responsabile Unico Del Procedimento: Geom. Gianfranco Urru.

2.2 Luogo di esecuzione

Comune di Neoneli, parco de S'Angelu.

2.3 Descrizione

L'appalto consiste nei lavori di riqualificazione del Parco de S'Angelu e prevede il completamento del centro polivalente e il restauro della chiesa, la sostituzione degli attuali corpi illuminanti e la posa in opera di colonnine luminose per evidenziare i percorsi; sistemazione delle aree verdi per creare piazzole per il campeggio, la realizzazione di un blocco servizi, posa in opera di colonnine di alimentazione e di staccionate, realizzazione di fontanili e dell'impianto di illuminazione

2.4 Valore stimato dell'appalto e categorie di opere generali e specializzate

Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti il valore stimato dell'appalto è pari a **€ 263.752,31** così composti:

	Importo soggetto a ribasso	Costi della sicurezza	TOTALE APPALTO
A misura	**€ 249.506,68**	**€ 14.245,63**	**€ 263.752,31**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 34,20 % (pari ad € 90.216,70) come da allegato facente parte del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, dell'art. 216 comma 14) del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni e categorie D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	INDICAZIONI		Avvalimento
				Prev/scorp.	Subapp.	
OG1	**si**	**€ 167.147,70**	**66,99%**	**prevalente**	**si**	**si**
OG2	**si**	**€ 46.456,57**	**18,62%**	**scorporabile**	**si**	**no**
OG10	**si**	**€ 35.902,41**	**14,39**	**scorporabile**	**si**	**si**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da

operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie (solo se ricorre la fattispecie)

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (solo se ricorre la fattispecie)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il modello B secondo le modalità indicate al successivo CAPO 5.

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) (solo se ricorre la fattispecie)

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- ✓ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;

 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ✓ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare la documentazione di cui al CAPO 5 secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

3.4 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale (solo se ricorre la fattispecie)

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (solo se ricorre la fattispecie)

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

3.6 Modifiche successive all'indagine di mercato

Non è consentito, all'operatore economico che presenta candidatura, di presentare successivamente offerta (nel caso di invito alla successiva procedura negoziata) assumendo una forma giuridica differente.

È permesso esclusivamente:

1) Per i raggruppamenti temporanei modificare la composizione mantenendo invariato il capogruppo mandatario;
2) per i consorzi stabili modificare la consorziata esecutrice.

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)

A. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L 'esclusione di cui alle lettere A e B opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR

602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

D. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

N.B In merito ai punti c), c bis) e c ter) c-quater) si valutino con attenzione le Linee guida ANAC n. 6. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante la compilazione della documentazione di cui al capo 5. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f bis) del codice. I provvedimenti o comportamenti idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente sono quelli indicati al capo II delle sopra citate Linee Guida.

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

e) la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

g) f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

i) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

j) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

k) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;

c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 e 216 comma 14) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. Ed in particolare:

- Categoria OG1 classifica I o superiore ovvero requisiti di cui all'art. 90 del DPR n.207/2010 di seguito riportati;
- Categoria OG2 classifica I o superiore ovvero requisiti di cui all'art. 90 del DPR n.207/2010 di seguito riportati;
- Categoria OG10 classifica I o superiore ovvero requisiti di cui all'art. 90 del DPR n.207/2010 di seguito riportati;

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

 b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

 c) adeguata attrezzatura tecnica.

Stante la specializzazione delle opere il requisito di cui alla precedente lettera a) potrà essere dimostrato solo ed esclusivamente con certificati di esecuzione lavori emessi dalle stazioni appaltanti nella medesima categoria in data antecedente al termine di presentazione delle offerte del presente avviso.

Rimangono in vigore le disposizioni previste nella Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del DPR n. 207/2010.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: (se ricorre la fattispecie)

> Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE: (se ricorre la fattispecie)

> Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 92 comma 2 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
>
> Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
>
> I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE: (se ricorre la fattispecie)

> Ai sensi dell'art. 92 c.3 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende

assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO: (se ricorre la fattispecie)

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

4.4 Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente può avvalersi di altro operatore economico (denominato "ausiliario") per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 4.3. ad eccezione delle categorie per le quali l'avvalimento è vietato per legge come indicato all'art.2.4.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);

- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.
- l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO 5-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il termine di cui al punto 1.2 e con le modalità di cui al punto 1.4 la propria candidatura compilando la seguente documentazione:

> Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 1.4 preferibilmente utilizzando il modello A "modello A "Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni" contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il modello A anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato"

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'istanza deve contenere inoltre:

- l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui (punto 5 modello A):
 a. all'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti;
 b. all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- la dichiarazione che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (punto 4 modello A);
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 4.3 (punto 6 modello A);
- ovvero
 - (eventuale) dichiarazione di avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di altra ditta ai sensi dell'art. 89 del Codice;
 - (eventuale) dichiarazione di subappalto (punto 7 modello A);
 - (eventuale) dichiarazione di partecipazione per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane oppure consorzi stabili, rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (punto 8 modello A);
 - (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale (punto 10 modello A);
- a titolo collaborativo e acceleratorio ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara;
- la presa d'atto di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

PARTE SECONDA- CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Alle istanze pervenute nei termini sarà attribuito un numero progressivo coincidente con quello fornito dal sistema telematico Sardegna CAT, che le identificherà in modo univoco, sarà verificata in seduta riservata (seduta n. 1) la regolarità formale dei documenti ivi contenuti e, in caso di irregolarità, gli operatori economici saranno esclusi dalla successiva procedura di estrazione.

A seguito della sopra citata verifica la stazione appaltante provvederà a convertire la RDI in RDO:

a. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse regolarmente verificate siano in numero inferiore o pari a 5 verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici.

b. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse regolarmente verificate siano in numero superiore a 5 la stazione appaltante procederà al sorteggio di 5 operatori economici sul portale Sardegna CAT.

Al fine di garantire quanto prescritto dall'articolo 53, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

PARTE TERZA- ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento privacy UE 2016/679 ed alla direttiva 2016/680, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Accesso agli atti

Ai sensi dell'art, 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

Pubblicazione

Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://www.unionecomuniguilcer.it nella sezione "Bandi di gara e avvisi"; sull'Albo Pretorio online dell'Unione dei Comuni del Guilcier; nell'area pubblica della piattaforma di eprocurement SardegnaCAT.

Il Responsabile della C.U.C.
Arch. Manuela Selis